

Bruxelles, 12 febbraio 2025
(OR. en)

6153/25

CLIMA 25
ENV 69
ENER 23
TRANS 25
IND 33
COMPET 66
MI 79
ECOFIN 144
DELECT 9

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 febbraio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 814 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.2.2025 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 814 final.

All.: C(2025) 814 final



Bruxelles, 11.2.2025
C(2025) 814 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.2.2025

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
funzionamento del registro dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il registro dell'Unione è istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE¹. Le norme relative al funzionamento del registro dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione² e nel regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione³ per il terzo periodo di scambio del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) (2013-2020). Le regole del registro dell'Unione sono state adattate al nuovo contesto giuridico stabilito per il quarto periodo di scambio dell'EU ETS (2021-2030) dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione⁴, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 e che ha abrogato la maggior parte del regolamento precedente. Tuttavia, il rispetto dei requisiti del secondo periodo del protocollo di Kyoto è tuttora disciplinato dal regolamento (UE) n. 389/2013.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 27 marzo 2018 la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla politica in materia di cambiamenti climatici, che si è riunito il 27 agosto, il 19 settembre, il 31 ottobre e l'11 dicembre 2024 per preparare il presente regolamento delegato.

I documenti relativi alle riunioni sono stati trasmessi contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁵. Nell'elaborazione della proposta di regolamento delegato si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal gruppo di esperti.

Inoltre, sul portale "Legiferare meglio", per quattro settimane (tra il 13 dicembre 2024 e il 10 gennaio 2025) sono state raccolte osservazioni online sul testo del regolamento delegato. Sono pervenuti 20 contributi, di cui 4 da cittadini, 6 da imprese, 1 da organizzazioni non governative, 3 da autorità pubbliche, 4 da un'associazione di imprese, 1 a nome di istituzioni accademiche e 1 da altri soggetti.

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

² Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).

⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725⁶, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 14 gennaio 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ha creato un sistema ETS parallelo che dal 2027 si applicherà all'edilizia, al trasporto stradale e a ulteriori settori. Allo scopo di fornire ai soggetti regolamentati le norme e gli strumenti per l'iscrizione nel registro dell'Unione ai fini della conformità al sistema ETS, questa modifica deve trovare riscontro nel regolamento sul registro.

L'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce l'ambito di applicazione dell'ETS per il trasporto marittimo. Se per un determinato anno una società di navigazione non è più inclusa nell'EU ETS in conformità dell'allegato I di detta direttiva, il regolamento delegato (UE) 2019/1122 deve essere modificato per tenere conto dell'esclusione.

La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio esclude dall'ambito di applicazione dell'ETS gli impianti in cui le emissioni generate dalla combustione di biomassa contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per tenere conto di tale esclusione.

A norma della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate prima del 1° gennaio 2013 per la prima e la seconda fase dell'EU ETS non sono più valide. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per evitare effetti negativi sui gestori e gli operatori che non dispongono di strumenti tecnici o giuridici per conformarsi ai precedenti obblighi dell'EU ETS.

In passato vi sono stati casi in cui decisioni giudiziarie hanno portato a situazioni quali l'esclusione di un gestore, di un operatore o di un settore dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per garantire l'applicabilità delle decisioni giudiziarie e la retrocessione delle quote la cui restituzione è stata da esse invalidata.

La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un meccanismo di sostegno supplementare per l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione. La decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023 ha istituito un sistema che consente all'Islanda di assegnare quote supplementari a titolo gratuito agli operatori aerei. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per tenere conto di questi cambiamenti.

L'articolo 14, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2003/87/CE impone alla Commissione di pubblicare, a fini di trasparenza, determinati dati relativi alle emissioni aggregati per operatore aereo. Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 dovrebbe rispecchiare tali requisiti di trasparenza.

La presente modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione offre l'opportunità di introdurre alcuni elementi di semplificazione o chiarimento emersi dall'esperienza passata.

⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.2.2025

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS). Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione² ha integrato la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione. Data la natura delle attività di trasporto marittimo, in particolare il trasporto di merci alla rinfusa, può darsi il caso che una società di navigazione svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, quale definito nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in alcuni periodi di riferimento ma non in altri. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di chiedere all'amministratore nazionale di assegnare lo stato "escluso" al conto di deposito di operatore marittimo di una società di navigazione non più inclusa nell'EU ETS, previa comunicazione alla società di navigazione interessata. Lo stato dovrebbe rimanere valido fino a quando l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che la società di navigazione è di nuovo inclusa nell'EU ETS.
- (2) L'allegato I della direttiva 2003/87/CE è stato modificato dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e stabilisce che non rientrano nella direttiva 2003/87/CE gli impianti in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui

¹ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).

³ Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj>).

all'articolo 14 della direttiva contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra. Gli amministratori nazionali devono pertanto poter assegnare lo stato "escluso" a questi conti di gestori.

- (3) L'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE prevede che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni storiche a partire dal 2025. L'articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva prevede che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni verificate a partire dal 2026. Per ridurre gli oneri amministrativi e considerando che i soggetti regolamentati potranno detenere quote di emissioni nei conti di deposito di soggetto regolamentato solo a partire dall'inizio della vendita all'asta nel 2027, gli amministratori nazionali dovrebbero creare un conto di autorità nazionale competente destinato esclusivamente a comunicare a livello aggregato le emissioni storiche nel 2025 e le emissioni verificate nel 2026.
- (4) Per consentire alla Commissione di calcolare il massimale per il sistema di scambio di quote di emissioni per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale per il 2028, l'amministratore nazionale dovrebbe comunicare alla Commissione le emissioni dettagliate di ciascun soggetto regolamentato entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, per via elettronica e usando i modelli o le specifiche relative al formato del file pubblicati dalla Commissione conformemente all'allegato IX, tabella IX-IV, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
- (5) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate prima di tale data, per la prima e la seconda fase dell'EU ETS, non sono più valide e tutte quelle detenute nei conti sono state invalidate alla fine del pertinente periodo di adempimento. Di conseguenza un valore negativo dello stato di adempimento non può essere corretto da un impianto fisso e rimane tale a tempo indeterminato. Per evitare effetti negativi sui gestori che non dispongono di strumenti tecnici o giuridici per conformarsi ai precedenti obblighi dell'EU ETS, il valore negativo relativo alla prima e alla seconda fase dell'EU ETS non dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolare lo stato di adempimento.
- (6) In passato è emerso che alcuni gestori o operatori non si sono conformati agli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Per evitare distorsioni degli obiettivi dell'ETS e garantire la conformità, se, al 1° ottobre di ogni anno, il numero di quote restituite da un conto di deposito di impianto fisso o da un conto di deposito di operatore aereo è inferiore alle emissioni verificate nel periodo in corso, incluso l'anno precedente, l'amministratore dovrebbe provvedere affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "bloccato".
- (7) L'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE ha istituito un meccanismo di sostegno supplementare per l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione. Il sostegno consiste nell'assegnazione di quote agli operatori aerei. La decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023 ha istituito un sistema che consente all'Islanda di assegnare quote supplementari a titolo gratuito agli operatori aerei. La tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dovrebbe essere ampliata di conseguenza al fine di garantire un'adeguata contabilizzazione delle quote.
- (8) L'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE impone alla Commissione di pubblicare determinati dati relativi alle emissioni aggregati per operatore aereo. Tali dati non sono rilevanti ai fini del controllo dell'adempimento nel registro dell'Unione, in quanto la pubblicazione di dati aggregati a diversi livelli ha solo fini di trasparenza. Sul sito web pubblico del registro dell'Unione è già disponibile una serie di dati per

operatore aereo. È pertanto opportuno utilizzare lo stesso sito web per la pubblicazione dei dati sulle emissioni a norma del suddetto articolo. Per lo stesso motivo è opportuno utilizzare lo stesso sito web per la pubblicazione dei dati sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂ comunicati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva.

- (9) L'articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2019/1122 consente al titolare del conto o all'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto di chiedere l'annullamento delle operazioni effettuate per errore o involontariamente. Per concedere maggiore flessibilità al titolare del conto e nel contempo garantire la corretta applicazione dell'obbligo di contabilità del registro dell'Unione è opportuno prolungare il periodo in cui è possibile presentare la richiesta di annullamento.
- (10) Alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei tribunali nazionali hanno portato all'esclusione di alcuni gestori, operatori o settori dal campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Per garantire l'applicabilità delle sentenze e la retrocessione delle quote la cui restituzione è stata invalidata da tali organi giudiziari, l'amministratore centrale dovrebbe retrocedere le quote restituite nel conto di deposito di gestore. Per evitare che la retrocessione delle quote comporti proventi straordinari per il gestore o l'operatore che ne beneficia, il numero di quote interessate dovrebbe essere stabilito tenendo conto dell'evoluzione del valore delle quote e dell'inflazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
- (12) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e ha espresso un parere il 14 gennaio 2025.
- (13) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni del sistema di scambio di quote di emissioni per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale debbano iniziare nel 2025. Per garantire coerenza e chiarezza, le norme per l'apertura dei conti di autorità nazionale competente ai fini della comunicazione delle emissioni per il 2024 e delle emissioni verificate per il 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- (14) A partire dal 1° gennaio 2025 anche per il trasporto aereo devono essere rilasciate quote generiche, mediante l'assegnazione a titolo gratuito e la vendita all'asta. Le quote generiche dovrebbero pertanto essere trasferite dal conto d'asta unionale a partire da tale data.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore con urgenza,

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:

(1) l'articolo 9 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 ter e 6 quater:

"6 ter. L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno una società di navigazione non è più inclusa nell'EU ETS in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore marittimo lo stato "escluso", previa comunicazione alla società di navigazione interessata, e mantiene il conto in tale stato fino a quando l'autorità di riferimento gli comunica che la società di navigazione è di nuovo inclusa nell'EU ETS.

6 quater. Se un impianto non rientra nell'EU ETS in conformità dell'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di gestore lo stato "escluso" per tutta la durata dell'esclusione.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, compreso il trasferimento di quote, ad eccezione delle procedure di cui all'articolo 22, all'articolo 48, paragrafi 4 e 5, all'articolo 50, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 57 e delle procedure di cui agli articoli 31 e 56 corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato "escluso".";

(2) l'articolo 15 ter è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, per le richieste presentate tra il 1° giugno 2026 e il 31 dicembre 2027, il termine per l'apertura di un conto di deposito di soggetto regolamentato da parte dell'amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1.";

b) il paragrafo 4 è soppresso;

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:

"7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, dal 1° giugno al 15 settembre 2026 i soggetti regolamentati che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE chiedono di aprire un conto di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

8. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'amministratore nazionale apre un conto di autorità nazionale competente per comunicare le emissioni storiche per il 2024 conformemente all'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e le emissioni verificate per il 2025 conformemente all'articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva. Entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, l'amministratore nazionale comunica nel registro dell'Unione le emissioni aggregate a livello nazionale tramite il conto di autorità nazionale competente. Entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, l'amministratore nazionale comunica alla Commissione le emissioni dettagliate di ciascun soggetto regolamentato per via elettronica diversa dal registro dell'Unione usando i

modelli o le specifiche relative al formato del file pubblicati dalla Commissione conformemente all'allegato IX, tabella IX-IV.

9. I conti di autorità nazionale competente non contengono quote."

(3) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. Ai conti di autorità nazionale competente aperti in conformità dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, non si applica l'obbligo di disporre di rappresentanti autorizzati a norma del presente articolo. Per tali conti è nominato almeno un referente.";

(4) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i titolari di conti comunicano all'amministratore nazionale le modifiche delle informazioni relative al conto entro dieci giorni lavorativi. Inoltre, i titolari di conti di deposito di impianto fisso, conti di deposito di operatore aereo e conti di deposito di operatore marittimo confermano all'amministratore nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, mentre i titolari di conti di deposito di soggetto regolamentato ne danno conferma entro il 31 marzo di ogni anno.";

(5) è inserito il seguente articolo 26 quater:

"Articolo 26 quater

Chiusura di conti di autorità nazionale competente

L'amministratore nazionale può chiudere il conto di autorità nazionale competente se le emissioni comunicate a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, sono state registrate.";

(6) è inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

Blocco dei conti per mancata restituzione delle quote

1. Se al 1° ottobre di ogni anno il numero di quote restituite per il periodo in corso, a norma dell'articolo 56, da un conto di deposito di impianto fisso o da un conto di deposito di operatore aereo cui vengono assegnate quote a titolo gratuito è inferiore alle emissioni verificate nel periodo in corso, incluso l'anno precedente, più un fattore di correzione, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "bloccato".

2. Quando tutte le quote mancanti sono state restituite da un conto di gestore in conformità dell'articolo 56, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "aperto".";

(7) all'articolo 33, è inserito il seguente paragrafo 1 quinquies:

"1 quinquies. Se il valore negativo relativo allo stato di adempimento dipende solo dalla prima o dalla seconda fase dell'EU ETS e se il gestore di un impianto fisso non può correggerlo in fasi future, tale valore negativo non è preso in considerazione nel calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma del paragrafo 1.";

(8) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del responsabile del collocamento, designato a norma

del regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione*, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma di tale regolamento.

2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2830, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale o dal conto d'asta unionale al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.

*Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, GU L, 2023/2380, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj";

(9) all'articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al conto pertinente di deposito di gestore, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.";

(10) all'articolo 49 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo in conformità della decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023** sono comunicate alla Commissione dallo Stato membro che assegna le quote.

** Decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023, dell'8 dicembre 2023, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/1419] (GU L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj>).";

(11) all'articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo e, dal 1° gennaio 2025, le quote generiche dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.";

(12) all'articolo 54, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) dal 1° gennaio 2025, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto d'asta unionale";

(13) l'articolo 58 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro trenta giorni lavorativi dal completamento della procedura.";

(b) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di 40 giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;"

(14) prima del capo 3 è inserito il seguente articolo 58 bis:

"Articolo 58 bis

Retrocessione delle quote

"1. L'amministratore centrale retrocede le quote restituite nel conto di deposito di gestore per dare esecuzione alla decisione di uno Stato membro, alla sentenza di un organo giudiziario di uno Stato membro a norma dell'articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE o a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata che le attività svolte dal gestore non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

2. Il numero di quote da retrocedere è determinato applicando la formula seguente ed è arrotondato alla cifra intera più vicina:

Numero di quote da retrocedere =

$$\begin{aligned} & \text{numero di quote restituite in eccesso} \\ & \times (\text{valore medio delle quote, adeguato all'inflazione, nell'anno di restituzione} \\ & \div \text{valore medio delle quote nell'anno di retrocessione}) \end{aligned}$$

dove:

il valore medio delle quote nell'anno di restituzione è determinato in base al prezzo medio di aggiudicazione dell'asta per quell'anno sulla piattaforma d'asta comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830***;

il valore medio delle quote nell'anno di retrocessione è determinato in base al prezzo medio di aggiudicazione dell'asta per quell'anno sulla piattaforma d'asta comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830;

l'inflazione è determinata in funzione dell'indice dei prezzi al consumo basato sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione europea.

3. Lo stesso tipo di quote inizialmente restituite deve essere retrocesso dal conto unionale delle soppressioni al conto di deposito di gestore.

*** Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).";

(15) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(16) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(17) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

(18) l'allegato XI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento;

(19) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 2, 3, 5, 8 e 12, gli allegati I e III e l'allegato V, punto 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.2.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN